

Caso n. X del XX.XX.2021

Gruppo: ARIANNA RIZZA

Componenti del gruppo: //

Discussione in aula: SI

1) La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria rientra tra le sanzioni sostitutive ex art 53, L 689/1991 (cd legge di depenalizzazione) e viene applicata, a discrezionalità del giudice, con la sentenza di condanna. La ratio di tali sanzioni sostitutive sta nella volontà di introdurre alternative più efficaci alle pene detentive brevi, le quali ostacolano un idoneo programma di trattamento del detenuto e al contempo innescano processi di desocializzazione e contagio criminale, venendo meno al fine rieducativo della pena di cui all'art 27, comma III, Cost. La conversione segue i criteri di ragguglio dell'art 135 cp, calcolando cioè €250 (o sua frazione) per ogni gg di pena da sostituire > il valore giornaliero non può essere inferiore a €250 né superiore a €2500. In tale determinazione dovrà tenersi conto delle condizioni economiche complessive di A., in relazione alle quali il giudice potrà stabilire una rateizzazione del pagamento ex art 133ter cp. Qualora A. fosse insolvente, la pena pecuniaria verrebbe a sua volta riconvertita nella libertà controllata per un periodo max di 1 anno e 6 mesi, con la possibilità per l'assistito di richiedere l'alternativa del lavoro sostitutivo per non più di 60 gg (artt 136 cp e 102 L 689; cfr sent. 440/1994 Corte Cost.). 2) La condotta del ladrunco integra un tentativo inidoneo e pertanto penalmente irrilevante. Tale conclusione si raggiunge attraverso un collegamento sistematico tra l'art 56 co I, che subordina la punibilità del tentativo alla sussistenza di atti idonei e diretti in modo univoco a commettere un delitto, e l'art 49, comma II, che disciplina il reato impossibile e sancisce *a contrario* l'irrelevanza penale del tentativo inidoneo. L'accertamento dell'idoneità, per essere coerente con la ratio della punibilità del tentativo – ossia prevenire l'esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti - deve compiersi attraverso un giudizio ex ante e in concreto (cd prognosi postuma) su base totale: il giudice dovrà verificare se gli atti posti in essere dall'agente fossero in grado di sfociare nella commissione del reato, tenuto conto di tutte le circostanze presenti al momento dell'azione e non solo di quelle conosciute o conoscibili dall'agente. In quest'ottica, una circostanza quale l'inesistenza dell'oggetto ex art 49, comma II – nel nostro caso l'inesistenza del portafoglio da rubare - viene in rilievo anche se non conosciuta o conoscibile ex ante dal ladrunco, poiché influisce sull'offensività dell'azione e, dunque, sull'esposizione a pericolo del bene protetto, coerentemente col fondamento della punibilità del tentativo. L'azione del ladrunco appare quindi inidonea a commettere un furto per mancanza dell'oggetto dell'azione stessa, che essendo inesistente non può essere esposto ad alcun pericolo: una diversa interpretazione che concluda per la punibilità ex art 56 cp sarebbe inaccettabile, perché verrebbe meno alla ratio stessa della punibilità del tentativo. Il tentativo inidoneo, sebbene non integri gli estremi del tentativo punibile ex art 56 cp, rientra nella



categoria giuridica dei cd quasi-reato e può assurgere a indice di uno stato di pericolosità sociale dell'agente
> pertanto, se l'assistito dovesse comunque decidere di procedere a denuncia vs il ladruncolo, questi potrebbe essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

